



COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

COPIA

Registro Generale n. 29

ORDINANZA N. 2 DEL 12-06-2023

Ufficio: SINDACO

Oggetto: TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ. - PREVENZIONE INCENDI. - DICHIARAZIONE DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2023, COME DA D.P.G.R. n. 258 DEL 01/06/2023 ED AI SENSI DELLA LEGGE 353/2000 - L.R. 38/2016 - L.R. 53/2019.

L'anno duemilaventitre addì dodici del mese di giugno

IL SINDACO

PREMESSO che la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile e che la stessa Legge riconosce il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante norme in materia di “*Conferimento di funzioni e di compiti amministrativi dello stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59*” e ss.mm.ii.;

VISTO il T.U.E.L.

VISTO il D.Lgs. 02.01.2018 n. 1, Codice della Protezione Civile

CONSIDERATO che con la stagione estiva aumenta il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti d'ogni genere e che a causa dell'incuria in cui versano i terreni incolti o a riposo di qualsiasi natura e loro pertinenze, ubicati al limite della periferia cittadina e nelle immediate vicinanze delle abitazioni, potrebbero scoppiare incendi con gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità alle proprietà private e pubbliche ed alle attività produttive presenti sul territorio comunale;

VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 258 del 01 Giugno 2023 – pubblicato sul B.U.R.P. n. 50 suppletivo del 01 Giugno 2023 avente ad oggetto “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno 2023, ai sensi della L. n.353/2000, della L.R. 38/2016 e L.R. n.53/2019”, con cui il Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto di confermare anche per l'anno in corso lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e quindi **nel periodo 15 Giugno – 15 Settembre 2023, fatta salva la possibilità in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° Giugno e/o posticipare al 30 Settembre lo stato di allertamento delle strutture operative;**

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto, sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto anche alla generalità delle persone (Art. 13 legge 241/90 e ss.mm.);

VISTO altresì:

- ✓ l'art.50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare il c. 5 che attribuisce al Sindaco *il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti*;
- ✓ la legge n. 353 del 21.11.2000 – Legge quadro in materia di incendi boschivi;
- ✓ la L.R. Puglia 18 del 30/11/2000;
- ✓ la L.R. Puglia 7/2014 e la L.R. Puglia 38/2016;
- ✓ il Regolamento comunale sulle sanzioni amministrative ;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di emanare provvedimenti che valgano a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, allo stesso tempo, la pubblica e privata incolumità;

NEL RENDERE NOTO

il contenuto del D.P.G.R. n. 258 del 01 Giugno 2023 – pubblicato sul B.U.R.P. n. 50 suppl. del 01 Giugno 2023 avente ad oggetto “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno 2023, ai sensi della L. n.353/2000, della L.R. 38/2016 e L.R. n.53/2019”, con cui il Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto di confermare anche per l'anno in corso lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi **nel periodo 15 Giugno – 15 Settembre 2023, fatta salva la possibilità in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° Giugno e/o posticipare al 30 Settembre lo stato di allertamento delle strutture operative**

e

NEL RICHIAMARE LA LEGGE REGIONALE N. 38/ 2016 e nello specifico l'art. 3 che di seguito si riporta:

Art . 3 Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati

1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a

prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.

2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
3. E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.
4. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.
5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e 58102 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 14-12-2016 comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
6. All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'ente di gestione.

ORDINA

1. I proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, **incolti e/o abbandonati**, devono eseguire **entro il 15 giugno 2023**, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, **mediante pulizia** dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile;
2. Che lo stato di pulizia di cui al punto precedente venga assicurato per tutto il periodo ricompreso tra il **15 giugno 2023 ed il 15 settembre 2023**, periodo coincidente con lo stato di massima pericolosità previsto dal **D.P.G.R. n. 258 del 01 Giugno 2023 – pubblicato sul B.U.R.P. n. 50 suppl. del 01 Giugno 2023** avente ad oggetto *“Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno 2023, ai sensi della L. n.353/2000, della L.R. 38/2016 e L.R. n.53/2019”*;

AVVERTE

1. Per le infrazioni alle disposizioni di cui ai punti precedenti della presente Ordinanza sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da **€ 516,46 a € 5.164,57**, così come previsto dall'art. 2 lettera F) del Regolamento Comunale per l'Applicazione delle Sanzioni per Violazione di Regolamenti o Ordinanze Comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del

30/11/2004, che potrà essere estinta con le modalità previste dalla Legge n.689/81 pagando la complessiva somma di € 1.033,00.

2. L'inottemperanza a quanto ordinato col presente provvedimento autorizza il Comune di Cellamare ad eseguire in danno le lavorazioni che si renderanno necessarie per garantire l'incolumità pubblica a mezzo di ditte individuate sul territorio, con recupero forzoso delle somme anticipate dall'Ente;

I N V I T A

I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo dei siti in parola, a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali prospicienti predetti siti mediante rasatura, bruciatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie;

I Cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici:

- **112 Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambiente Agroalimentare;**
- **115 Vigili del Fuoco;**
- **0804656240 Comando Polizia Municipale di Cellamare;**
- **0804657539 Stazione Carabinieri di Cellamare;**
- **0805802270 Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione Civile Regionale;**

A V V I S A

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4° e articolo 5 3° comma, della Legge 07 agosto 1990, n. 241, che il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Comm. DI FONTE dott. Luigi, quale funzionario responsabile del Settore in epigrafe.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regione Puglia Sez. di Bari, nei termini e nei modi previsti dal decreto legislativo 104/2010 c.d. Codice del processo amministrativo, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

D I S P O N E

Che la presente Ordinanza, per i rispettivi aspetti di competenza, venga notificata:

- Alla TEKNOSERVICE S.r.l. in qualità di attuale gestore del servizio di igiene e nettezza urbana;
- Al Comando di Polizia Locale di Cellamare;
- Alla Questura;
- Alla Guardia di Finanza -compagnia di Mola di Bari;
- Alla Polizia Area Metropolitana di Bari;
- Ai Vigili del Fuoco;
- Alla ASL di Putignano (BA);
- Al IV Settore comunale Area Tecnica;
- All'Albo pretorio per la pubblicazione nelle norme di legge.

IL SINDACO
Vurchio Gianluca

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L. 39/93)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

NR. REG. 561

La presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Cellamare, lì 12-06-2023

IL MESSO COMUNALE
F.to Caccavale Francesco

La presente copia è conforme all'originale.

Cellamare, _____

IL RESP. DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Sabbatelli Rosa